SIAMO LA CONNESSIONE AI TUOI DIRITTI

RSU 2022

VADEMECUM

Versione aggiornata al 30 gennaio 2022

Indice

RSU Istruzioni per l'uso……. **pag 3**

RSU In Pillole…… **pag 12**

FAQ Domande e risposte più frequenti…… **pag 13**

Categoria Lista…….. pag 13

Categoria Commissione Elettorale …… pag 17

Categoria Elettorato…… pag 22

Categoria Seggi Elettorali …….. pag 23

Categoria Votazioni …….. pag 25

Categoria Scrutini …….. pag 25

Categoria Ricorsi e varie …… pag 29

Modulistica……. **pag 33**

⚠ ATTENZIONE: Queste indicazioni non sono utilizzabili nel comparto delle Funzioni locali ⚠

Prime indicazioni importanti

1) Tutto ciò che serve può essere facilmente reperito sul nostro sito **rsu2022.org**

2) La **denominazione corretta** da utilizzare nelle nostre liste è:

USB Pubblico Impiego

⚠ Vi chiediamo di prestare la massima attenzione alla denominazione per evitare contestazioni, annullamenti e per evitare che i voti non vadano correttamente attribuiti a USB Pubblico Impiego. Per questo devono essere utilizzati esclusivamente i moduli presenti sul sito ed indicati nelle pagine seguenti.

3) **Il solo logo da usare** è quello ufficiale che trovate sul sito rsu2022.org in diversi formati e dimensioni: Formato piccolo medio e grande . Il logo va recapitato alla Commissione Elettorale (in formato cartaceo o digitale, ove concordato con la Commissione).

4) Chiedere immediatamente all'Amministrazione **l'elenco generale alfabetico degli elettori** (Mod. 03 Richiesta elettori). Secondo la tempistica riportata nel calendario elettorale l'Amministrazione metterà questo elenco a disposizione delle OO.SS. che ne faranno richiesta a partire dal 1° febbraio.

Calendario delle procedure elettorali

Come stabilito nel protocollo del 7 dicembre 2021 è stato definito il seguente calendario elettorale:

31 gennaio 2022 lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1 febbraio 2022 martedì	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
10 febbraio 2022 giovedì	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 mercoledì	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio	votazioni
8 aprile 2022 venerdì	Scrutinio
8 -14 aprile 2022 da ven a gio	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 da mart a merc	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Adempimenti e tempistica per le strutture USB Pubblico Impiego

Tutti gli organismi e le strutture USB, anche sul piano Confederale, sono impegnati nelle elezioni delle RSU del Pubblico Impiego non solo per presentare liste USB in tutti i posti di lavoro ove siamo presenti, ma anche per presentare il maggior numero possibile di liste nei posti di lavoro dove ancora non sono presenti iscritti USB.

Da fare subito ed entro il 25 febbraio-ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.

- Individuare i candidati e far sottoscrivere l'accettazione della candidatura (all.1 - accettazione candidatura allegando copia di un valido documento di riconoscimento). Compilare anche la lista dei candidati (all.4 - lista dei candidati) inserendo cognome, nome e firma dei candidati. Ricordarsi di conservare numero di cellulare ed email di tutti i candidati.
- Raccogliere le firme per la presentazione della lista (all.2 - sottoscrittori lista)

- Presentare la lista (Mod.01 presentazione lista) alla Commissione Elettorale (o all'Amministrazione se la Commissione Elettorale non fosse ancora insediata) insieme a:

✓ all.1 accettazione candidatura e copia dei documenti dei candidati
✓ all.2 sottoscrittori lista
✓ all.3 delega presentazione lista (solo nel caso in cui il presentatore di lista è un dipendente e non un dirigente sindacale)
✓ all.4 lista candidati
✓ all. 5 logo ufficiale USB P.I.

⚠ **Si evidenzia che il Modulo 01 va presentato obbligatoriamente insieme agli allegati dal n. 1 al n. 5**

⚠ **La prima data utile per la presentazione delle liste è il 1° febbraio.**

Candidati

Nell'individuazione dei candidati sarà opportuno tener conto sia dei delegati che dei nostri iscritti, sia di quei lavoratori non iscritti che vogliono candidarsi con la USB Pubblico Impiego. È necessario sollecitare questi ultimi alla partecipazione, garantendo loro la possibilità di candidatura.
È necessario cercare di raggiungere il numero massimo di candidati possibile nelle singole liste.

Il numero massimo dei candidati (N-MAX) non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU (N-COMP) che si elegge, secondo la formula: N-MAX=N-COMP + 1/3 N-COMP

Esempio

- se i componenti da eleggere sono 18, il nº massimo di candidati sarà 18 + 1/3 di 18 = 18 + 6 = 24;
- se i componenti da eleggere sono 10, il nº massimo di candidati sarà 10 + 1/3 di 10 = 10 + 3,3 = 13 (l'arrotondamento va sempre fatto per difetto).

Il numero di componenti da eleggere è fissato dal CCNQ 7 agosto 1998, art. 4.

Nei comparti dove sono stati sottoscritti accordi integrativi, ad oggi ancora vigenti, il numero dei componenti da eleggere è quello riportato nella seguente tabella:

n° dipendenti	n° componenti RSU da eleggere		
	Enti Locali e Sanità	Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio	Università, Scuola, Ricerca e AFAM (Accordo 7/8/1998)
da 1 a 15	1	3	3
da 16 a 50	4		
da 51 a 60		5	
da 61 a 100	5		
da 101 a 150	7	7	
da 151 a 200	9		
da 201 a 500	12	10	6
da 501 a 800	15	13	9
da 801 a 1100	18	16	12
da 1101 a 1400	21	19	15
da 1401 a 1700	24	22	18
da 1701 a 2000	27	25	21
da 2001 a 2300	30	28	24
da 2301 a 2600	33	31	27
da 2601 a 2900	36	34	30
da 2901 a 3000	39	37	33
da 3001 a 3500	42	40	36
da 3501 a 4000	45	43	39
e così via aggiungendo 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni			

Non possono candidarsi:

- i presentatori di lista
- i membri della Commissione elettorale
- gli scrutatori
- i dipendenti in comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea

Possono candidarsi:

- tutti i lavoratori e le lavoratrici in servizio a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale
- i/le dipendenti a tempo determinato in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi
- nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione- AFAM- i/le dipendenti a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o accademico o fino al termine delle attività didattiche

Sottoscrittori di lista

Le firme dei sottoscrittori devono essere almeno pari:
- ✓ al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti
- ✓ all'1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, fino ad un massimo di 200 firme.

Si raccomanda di raccoglierne il più possibile invitando i lavoratori a NON firmare per altre sigle. **Ogni lavoratore può firmare per una sola lista** a pena di nullità della firma apposta.

L'accezione *Amministrazione* va riferita al collegio elettorale.

Non c'è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui **anche i candidati devono sottoscrivere la lista.** Anche **i presentatori della lista**, se **dipendenti** dell'Amministrazione dove si vota e quindi presenti negli elenchi del personale, **possono sottoscrivere la lista.**

Commissione Elettorale

Da fare subito ed entro il termine massimo del 16 febbraio: **Nominare un membro della Commissione elettorale** usando il Mod.04 Nomina membro Commissione Elettorale

Il membro USB all'interno della Commissione elettorale dovrà essere un nostro delegato o un iscritto che **non potrà candidarsi** e dovrà sottoscrivere dichiarazione di accettazione e rinuncia alla candidatura usando il Mod.05 Accettazione nomina membro Commissione Elettorale**.**
La nomina va inviata all'Amministrazione che avrà incaricato un dirigente-funzionario responsabile delle fasi preelettorali.

Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per gli importanti e delicati compiti che questa svolge.

La Commissione elettorale:

- è composta da **almeno 3 membri** designati ciascuno da una delle prime tre OO.SS. presentatrici di lista, incrementati con quelli designati dalle OO.SS. presentatrici delle liste successive
- elegge al suo interno un **Presidente** (è necessario proporre e sostenere la nomina del nostro membro a Presidente) e riceve dall'amministrazione l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto;
- riceve e verifica l'ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi
- cura l'affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli scrutatori
- dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all'amministrazione e alle OO.SS. presentatrici di lista
- esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all'Amministrazione che è responsabile della trasmissione all'Aran dei dati

L'Amministrazione

- ha l'obbligo di consentire ai componenti la commissione elettorale l'assolvimento dei loro compiti nell'orario di servizio;
- **NON DEVE** entrare in alcun aspetto delle elezioni in quanto svolge solo un ruolo di supporto documentale e logistico**. Nessuna decisione deve essere demandata all'Amministrazione** anche se componenti di altre sigle sindacali tentano di coinvolgerla

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione elettorale ed il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la Commissione si può insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.

SCADENZIARIO

Come abbiamo già spiegato in precedenza, le prime cose da fare sono

1) da subito e entro il termine massimo del 25 febbraio

- ✓ Individuare i Candidati e fargli compilare il modulo di accettazione della candidatura
- ✓ Raccogliere le firme per la presentazione della candidatura
- ✓ Presentare la lista utilizzando il modulo 01 e tutti i suoi allegati

2) Entro il 16 febbraio: Nominare il membro della Commissione Elettorale

Ed ecco di seguito le altre scadenze

3) Dal 1° febbraio al 25 febbraio

Presentazione della lista elettorale (Mod.01 Presentazione lista)

La lista va presentata alla Commissione elettorale, secondo le indicazioni già fornite in questo vademecum cercando, ove possibile, di **presentarla per primi**, affinché il nostro simbolo sia il primo sulla scheda elettorale (vale l'ordine di presentazione).

La **firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare** dal responsabile della gestione personale, o da persona designata dall'amministrazione, fermo restando che è comunque possibile procedere all'autenticazione della firma del presentatore di lista in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

Il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale **oppure un dipendente delegato dalla USB; in tal caso occorre allegare la delega** (all.3 delega presentazione lista)

⚠ **Si raccomanda,** in particolar modo nei posti di lavoro con pochi dipendenti o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di **far presentare la lista ad un dirigente territoriale esterno** per non incorrere in qualche incompatibilità: in questo caso **contattare in tempo utile la federazione territoriale di riferimento o l'Esecutivo Nazionale P.I.**

4) Entro il 3 aprile 2022 (48 ore prima delle votazioni)

- **Designazione (nomina) degli scrutatori presso la Commissione** (Mod.02 Nomina scrutatori)

  Per scrutatori e presidente di seggio la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello successivo alla chiusura del seggio, è considerata a tutti gli effetti come servizio.

- **Invio all'amministrazione della lettera per la conservazione dell'urna** (Mod.06 Conservazione dell'urna)

5) dal 5 al 7 aprile Prima e durante le votazioni

- **Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare possibili brogli:**
  - il seggio deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio
  - accertarsi che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente di seggio e, nel dubbio, chiedere la sostituzione delle serrature o l'apposizione di lucchetti nuovi alle porte
  - rifiutarsi ed impedire lo svolgimento delle votazioni «volanti» con l'urna che si sposta nei vari uffici, negli atri, nei corridoi o che il seggio venga insediato in locali poco visibili e difficilmente raggiungibili e/o che non garantiscano la sicurezza
  - chiedere all'amministrazione, obbligata a fornire il materiale, la disponibilità di nastro carta a colla secca e nastro adesivo da pacchi trasparente con pennarelli indelebili per sigillare urna, porte e finestre
  - essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni
  - verificare al momento dell'insediamento del seggio gli elenchi del personale ed il materiale che l'amministrazione deve fornire, controllare i locali, l'urna e le schede e attrezzare il seggio per le votazioni
  - l'urna deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura
  - sigillare tutte le eventuali altre aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l'urna che deve essere fissata al tavolo
  - tra la chiusura del seggio e la riapertura, e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve individuare un funzionario. Ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato
  - le schede devono essere fornite dall'amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati, mentre nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle liste e lo spazio per esprimere le preferenze (cfr. quanto specificato sul termine "Amministrazioni")
  - pretendere che la qualità della stampa (o delle fotocopie) sia perfetta e non ci siano macchie o sbaffi che potrebbero causare contestazioni

- ***lo scrutatore USB deve vistare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede che verranno utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata per evitare possibili fotocopie successive e segni che portino all'annullabilità della scheda***
- le operazioni di voto si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di situazioni diverse non contemplate, occorrerà fare riferimento sia alle indicazioni Aran, sia alle norme generali sulle elezioni; pertanto, sarà bene procurarsi un libretto di istruzioni che solitamente viene dato ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative
- durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone: si allontanino gli estranei e si evitino momenti di confusione. Questa regola generale deve essere particolarmente osservata nel corso di queste elezioni per garantire la massima sicurezza sia dei lavoratori e delle lavoratrici che si recano a votare, sia dei componenti del seggio
- gli elettori debbono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto; controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate (basta contare le schede rimaste)

⚠ bene ricordare a tutte le Amministrazioni che le operazioni svolte dal personale in qualità di scrutatore o di componente della Commissione Elettorale rivestono un interesse generale. **Pertanto tutte le operazioni che dovessero svolgersi al di fuori dell'orario di servizio dovranno essere adeguatamente retribuite (straordinario, buono pasto…).**

6) *7 aprile* Subito dopo il voto

- **Verificare immediatamente il numero dei votanti (desunti dagli elenchi debitamente firmati) e verbalizzarlo**
- **Verificare che il numero dei votanti sia almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto:**

✓ Se non si raggiunge il quorum le elezioni non sono valide; in questo caso le elezioni vanno ripetute entro 30 giorni.

⚠ ✓ **Attenzione! Se non si raggiunge il quorum NON SI POSSONO scrutinare le schede.**

✓ Vista la sospensione tra la fine della votazione e l'inizio dello scrutinio, assicurarsi della conservazione dell'urna e della sorveglianza del luogo ove essa è contenuta!

7) 8 aprile durante lo scrutinio

• Assicurare in ogni modo la presenza attiva della USB Pubblico Impiego

- accertarsi che il numero dei votanti (risultante dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto

- accertarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto

- lo scrutatore USB deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l'apertura delle stesse

- un delegato USB o un incaricato di fiducia deve seguire lo spoglio e riportare, a mano a mano, i risultati compilando il modulo all'indirizzo rsu.usb.it/risultati

- alla fine dello spoglio confrontare i risultati rilevati dal delegato USB con quelli riportati dal verbale e in caso di incongruenze chiederne la verifica

- pretendere una copia del verbale oppure farsi vistare dal Presidente di seggio i nostri risultati rilevati, per evitare successive manomissioni del verbale stesso

8) Al termine dello spoglio

• Procedere all'assegnazione dei seggi:

- dividendo il numero dei votanti (**non degli aventi diritto al voto, ma solo di quelli che si sono recati a votare**) per il numero degli RSU da eleggere, si ottiene il quorum

- dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum, si ottengono i seggi da assegnare a quella lista

- per assegnare eventuali seggi rimanenti, si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista nell'operazione precedente comprese quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum. In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti

In casi di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze; in caso di ulteriore parità l'Aran «consiglia» l'attribuzione al candidato più anziano e, in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del candidato in lista.

Esempio:

Aventi diritto al voto n. 1250 *Votanti n. 1140*
Componenti RSU da eleggere (seggi) n. 15
QUORUM = Votanti: seggi = 1140: 15 = 76

Lista	*Voti ottenuti:*	*Quorum=*	*Seggi assegnati+*	*Resti*
A	455	76	5	75
B	280	76	3	52
C	340	76	4	36
D	65	76	0	65

Essendo stati assegnati 12 seggi (5 + 3 + 4) sui 15 componenti da eleggere, mancano ancora 3 seggi da assegnare alle liste con i maggiori resti; si otterrà quindi la seguente situazione definitiva:

Lista	Seggi assegnati+	Seggi dai resti=	Totale Seggi assegnati
A	5	1	6
B	3	1	4
C	4	0	4
D	0	1	1

Ricordarsi di:

- affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca per darne la più ampia comunicazione ai lavoratori e alle lavoratrici
- inviare immediatamente alla USB Pubblico Impiego i risultati finali utilizzando **procedura telematica che stiamo predisponendo e che vi verrà comunicata**

9) In caso di contestazioni

- **Pretendere l'annotazione di qualsiasi atto che riteniamo possa non essere regolare**

  È importante che nel verbale rimanga traccia di ogni elemento riscontrato che riteniamo non essere regolare.
  Subito dopo si verificherà la possibilità (consultando anche i nostri delegati) **ed eventualmente si provvederà, ad inoltrare ricorso alla Commissione elettorale, utilizzando il** Mod. 07 – Ricorso Commissione Elettorale

  - il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato entro 5 giorni dall'affissione dei risultati e la Commissione deve rispondere entro 48 ore
  - qualora l'esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente, si provvederà a fare nuovo ricorso, entro 10 giorni, al Comitato dei garanti utilizzando il Mod. 08 – Ricorso Comitato dei Garanti
  - **Importante!** I ricorsi formali non possono sostituire le iniziative che la struttura USB locale metterà in atto sulla base della gravità degli episodi contestati
  - ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura USB locale, gli episodi di irregolarità vanno segnalati alla USB Pubblico Impiego che provvederà ad ulteriori ed opportune iniziative, anche di carattere legale

RSU in pillole

Che cosa sono le RSU

RSU vuol dire Rappresentanze Sindacali Unitarie. Può costituirsi in ogni luogo di lavoro pubblico con almeno tre persone elette da tutti i lavoratori di ruolo (esclusa la dirigenza) iscritti e non iscritti al sindacato.
Nel Pubblico Impiego la normativa fondamentale di riferimento è data da:

- ✓ il decreto legislativo n. 165/2001 (art. 42 e 43);
- ✓ l'"Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del7 agosto 1998 e sue modifiche ed integrazioni.

Come si formano le RSU

Le RSU si formano con le elezioni. È necessario che partecipi al voto almeno il 50% + 1 degli elettori. In caso contrario le RSU non si costituiscono e occorre indire nuove elezioni.

I candidati alle RSU sono eletti su liste proposte dalle organizzazioni sindacali, ma non hanno l'obbligo di essere iscritti ad alcun sindacato.

Quale ruolo svolgono le RSU

Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di comparto, esercitano la contrattazione e stipulano contratti decentrati in ogni luogo di lavoro

Chi è eletto nella RSU rappresenta tutti i lavoratori e le lavoratrici del suo posto di lavoro.

Le RSU, dunque, tutelano i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto e trasformando in vertenze problemi altrimenti non risolvibili.

Le RSU possono farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto tra lavoratore e datore di lavoro, per poi trasferire, eventualmente, la tutela del lavoratore al sindacato o, in casi particolari, ai legali.

La forza delle RSU deriva sia dal potere attribuito dal contratto e dalle leggi, sia dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni ed un'ampia condivisione degli obiettivi.

Quanto durano in carica

Le RSU svolgono il loro ruolo a tempo determinato. Restano in carica tre anni, alla scadenza dei quali decadono automaticamente e si devono tenere nuove elezioni. Sono inoltre previsti, all'art. 7 dell'Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine.

La tutela del delegato RSU e l'esercizio dei diritti sindacali

L'eletto RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti delle RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. Tra questi: l'uso della bacheca (anche elettronica), la convocazione di assemblee, l'uso di permessi retribuiti...

FAQ: Domande e risposte più frequenti

Categoria: Liste

1. **Candidatura di consigliere comunale**

   Domanda: Un lavoratore consigliere comunale nel comune di residenza, può candidarsi nella lista per le RSU nel comune dove lavora?

   Risposta: Sì. La norma non vieta la candidatura, ma la carica; quindi, non c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la candidatura RSU.

   Insorge l'incompatibilità nel momento in cui vi fosse l'elezione come RSU e solo in quel momento il soggetto decade dalla carica di RSU, a meno che non si sia dimesso da quella di consigliere optando per la carica di RSU.

2. **Sottoscrittori di lista**

   Domanda: Il presentatore della lista può anche essere sottoscrittore della stessa? e i candidati? e il componente della commissione elettorale? e gli scrutatori?

   Risposta: Tutti i lavoratori-elettori dell'Amministrazione possono sottoscrivere la lista. Ricordare sempre che laddove le norme non prescrivono specifici divieti, non c'è incompatibilità.

3. **Sottoscrizione di una lista e candidatura in altra**

   Domanda: Al di là di questioni di opportunità, un soggetto che ha sottoscritto per la presentazione di una lista e, successivamente, decide di candidarsi in una lista concorrente può farlo? (Ovviamente senza sottoscrivere anche per la lista per cui si candida).

   Risposta: Sì, può farlo.

4. **Candidatura di funzionario ufficio personale**

   Domanda: *V*orrei sapere se un FUNZIONARIO dell'ufficio personale può candidarsi nelle liste R.S.U.

   Risposta: Tutto il personale del comparto (a cui cioè si applica il Contratto del comparto) può candidarsi. È esclusa sia dalla candidatura che dal voto, l'area della Dirigenza per la quale si applica un altro contratto. Per questo personale non sono previste le elezioni RSU.

5. **Individuazione sedi RSU**

   Domanda: Ufficio con meno di 15 dipendenti può essere sede di RSU ed esprimere 3 candidati o deve essere accorpato con altro ufficio vicino?

   Risposta: Le sedi di RSU sono stabilite dagli accordi e non possono essere modificate. Pertanto, se i due uffici sono inseriti nella stessa RSU voteranno per la stessa ed eleggeranno i delegati in base al numero complessivo di dipendenti votanti.

   Per quanto riguarda il numero dei componenti RSU da eleggere nei posti di lavoro con meno di 15 dipendenti, si rinvia alle tabelle previste per ogni singolo comparto.

6. **Modifica della lista già presentata**

   Domanda: *S*uccessivamente alla presentazione formale della lista con allegate le firme di sottoscrizioni, è possibile modificare la lista dei candidati aggiungendone un altro?

   Risposta: La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della

Commissione elettorale. Risulta abbastanza difficile equiparare il mancato inserimento di un candidato a difetto meramente formale.

7. Presentazione di una sola lista

Domanda: In una sede di lavoro che può eleggere 3 componenti RSU è stata presentata una sola lista con un solo candidato. Se non ci saranno altre liste secondo il dirigente non si potranno svolgere le elezioni. È così?

Risposta: Le elezioni si debbono svolgere comunque. Si deve tener conto che le elezioni RSU hanno un duplice fine: quello di eleggere la rappresentanza sindacale nei posti di lavoro e quello di verifica nazionale della rappresentatività delle OO.SS.: quindi anche il prevedibile mancato insediamento della futura RSU non può impedirne lo svolgimento. Solo in caso di mancata presentazione di liste l'amministrazione deve contattare immediatamente l'Aran.

Sarebbe opportuno che l'unica lista presentata avesse almeno 3 componenti perché altrimenti sarebbe impossibile poi costituire la RSU e si dovrebbero comunque svolgere nuove elezioni.

In quanto al parere del Dirigente è bene ribadire che le elezioni sono di stretta competenza delle OO.SS. e le Amministrazioni -a parte le incombenze loro assegnate- non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali come ribadito dall' Aran.

8. Variazione della lista elettorale

Domanda: Una volta presentata la lista può la stessa essere integrata? nel caso si potesse ripresentare una nuova lista bisogna di nuovo raccogliere le sottoscrizioni di lista? mi fate sapere in ogni caso come si deve procedere?

Risposta: Con la presentazione della lista questa è formalmente definita e non è possibile apportare modifiche. C'è da ricordare che la correzione di "meri errori formali", quali anche la dicitura esatta della lista, possono essere corretti e, anzi, è la CE a sollecitare eventuali correzioni, anche dopo il termine di presentazione.

Nel caso ci fosse l'esigenza di variare i nominativi della lista elettorale, questo non potrebbe avvenire tramite una semplice correzione perché i sottoscrittori appongono la loro firma proprio a sostegno di una serie di nomi già individuati.

Rimaniamo dell'avviso però che, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, sia possibile presentare una nuova, e diversa, lista completa delle firme dei sottoscrittori in sostituzione della precedente.

9. Logo ufficiale della lista USB Pubblico Impiego

Domanda: Il logo ufficiale che dovrà comparire sulle schede elettorali deve essere fornito a parte o viene utilizzato quello dei prestampati che forniamo con la presentazione della lista?

Risposta: Il logo ufficiale delle liste USB Pubblico Impiego è quello che trovate su rsu2022.org. Il logo può essere allegato alla lista o consegnato all'amministrazione anche successivamente affinché la stessa possa predisporre le schede e altro materiale elettorale.

10. Candidatura e iscrizione a sindacato

Domanda: Posso candidare un lavoratore iscritto ad un altro sindacato, dal quale vuole uscire, ma vista la ristrettezza dei tempi quando presenterò la lista risulterà ancora iscritto a quel sindacato? ***Risposta:*** Sì. La candidatura è assolutamente svincolata dalla adesione al sindacato.

11. Termine per presentazione liste

Domanda: La CE c/o L'Ufficio delle Dogane di Palermo, peraltro a firma di uno dei tre componenti e non del Presidente, ha pubblicato una nota con la quale indica la scadenza della presentazione delle liste al giorno successivo a quello indicato come termine ultimo nel calendario elettorale. Ho predisposto una nota al fine di evitare ricorsi postumi. Voi che ne dite?

Risposta: Il termine di presentazione delle liste è stabilito dal protocollo sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS.: tale termine è perentorio e non può essere superato, né dalla CE, né da accordi locali, come del resto tutti i termini del calendario.

Le liste presentate oltre tale data sono nulle (anche quelle spedite per posta devono comunque pervenire entro tale termine).

12. Candidatura e carica istituzionale o politica

Domanda: È chiaro che non c'è incompatibilità tra candidatura RSU e altra carica istituzionale o politica, ma vorrei sapere se sia lecito e possa essere opportuno che la commissione elettorale richieda ai candidati un'autocertificazione di non svolgere altra carica per verificarne la candidatura ed evitare il successivo decadimento della carica RSU qualora venisse eletto.

Risposta: Non vi è incompatibilità alla candidatura.

La CE non può quindi entrare nel merito di una "eventuale e futura" incompatibilità prevista dal regolamento e richiedere un'autocertificazione che peraltro non è prevista da nessuna parte.

La CE termina i suoi compiti e la sua esistenza con la proclamazione degli eletti ed i relativi adempimenti.

La verifica di incompatibilità con la carica di RSU spetterà poi alla RSU stessa e all'amministrazione; potrebbe verificarsi il caso di un eletto che si dimetta dalla carica che ricopre optando per la RSU e quindi ha ancora meno senso la richiesta della CE.

13. Indipendente in lista e dicitura

Domanda: Mi sono candidato come indipendente e capolista. Il presidente della commissione elettorale nel sottoporci i fac-simile delle schede ha sostenuto che non poteva inserire la dicitura indipendente al fianco del mio nome perché ciò avrebbe potuto comportare un vantaggio o una non meglio specificata non uguaglianza rispetto agli altri candidati delle altre liste. Siccome non sono convinto della cosa, chiedo un vostro parere e se posso oppormi alle stampa di questi fac-simile in qualche modo.

Risposta: La questione non è prevista dal regolamento né viene affrontata dall'Aran nelle circolari. Premesso che, in generale, le cose non espressamente vietate sono consentite (guardiamo il caso delle incompatibilità), la questione deve essere risolta in sede di CE e non vediamo quale danno o vantaggio potrebbe arrecare la dicitura di cui si parla, oltre a rendere evidente la non iscrizione del lavoratore alla O.S. per la quale è candidato.

C'è anche da dire che tale qualità potrà essere messa in risalto con la propaganda tra i lavoratori e quindi una eventuale omissione sulla scheda non potrà nascondere il fatto.

14. Propaganda

Domanda: È possibile pubblicizzare la propria lista prima che la CE le renda ufficialmente note?

Risposta: Sì, per la propaganda non sono stabiliti termini, né di inizio, né di fine.

15. Candidatura di consigliere comunale dello stesso ente

Domanda: Il dipendente comunale in aspettativa poiché eletto consigliere comunale NELLO STESSO ENTE può esercitare l'elettorato passivo nelle prossime elezioni RSU?

Risposta: Ribadiamo che l' A.Q. del 7.8.98, nelle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, all'art.9 definisce l'incompatibilità tra la carica di RSU con altra carica in organismi istituzionali. Per cui non è vietata la candidatura, ma solo la doppia carica.

16. Candidatura senza consenso

Domanda: In vista delle prossime elezioni dell'RSU nell'azienda dove lavoro mi sono vista nella lista dei candidati senza il mio consenso. Non ho mai lasciato copie di documenti o firmato cartacei di consenso. Mi è stato detto che ormai è tardi per modificare la lista anche se sono consapevoli del fatto che non intendo svolgere l'attività dell'RSU. Come posso fare?

Risposta: Purtroppo gli accordi e il regolamento non prescrivono ancora, nonostante il tema sia stato affrontato all'Aran e inserito in una modifica al regolamento non ancora siglata definitivamente, che la candidatura sia accettata dal soggetto. Questo può dare adito a casi come quello denunciato, oltreché a "facili" doppie candidature.

Per questo USB, fin dalle prime elezioni RSU, ha sempre richiesto ai suoi candidati la firma accanto alla lista e la sottoscrizione del Mod. Accettazione della candidatura. Quest'anno allegherà anche copia del documento di riconoscimento del candidato alla sua accettazione. Ribadiamo che questa modalità è prevista dal regolamento ancora non siglato definitivamente ma noi preferiamo evitare che all'interno della Commissione possano crearsi dei problemi.
Quindi, ad oggi, di fronte ad una candidatura non avallata, non esistendo una fonte regolamentare che norma tale evento, sarà la CE a decidere come affrontarla.

Consigliamo al lavoratore di fare una lettera alla CE spiegando i fatti e sollecitando un intervento.

Crediamo -e speriamo- che l'inconveniente occorso sia causato da una incomprensione avvenuta al momento della redazione della lista e quindi anche la O.S. che ha presentato la lista abbia interesse a chiarire la questione e fare ammenda dell'errore.

17. Candidato e incaricato di rappresentanza

Domanda: C'è incompatibilità tra un candidato che ha anche un incarico di rappresentanza per l'amministrazione in tema di contenzioso del lavoro? noi crediamo di sì, in tal caso, una volta fatto il ricorso alla CE (che invece ha già espresso verbalmente parere di non incompatibilità) cosa fare?

Risposta: Le incompatibilità prescritte sono quelle indicate nel regolamento elettorale.

L'incarico di cui si fa cenno nel quesito dovrebbe essere una funzione prevista per i dipendenti (non dirigenti) e in questo senso non crediamo possa individuarsi tra le incompatibilità prescritte di cui sopra.

Altra cosa è una "incompatibilità", ma sarebbe meglio definirla inopportunità, di tipo sindacale che dovrebbe far evitare candidature di questo tipo ma questo attiene alla correttezza e alla trasparenza delle OO.SS. che presentano le liste.

Rispetto poi alla procedura da seguire dopo il ricorso alla CE, si può presentare ricorso alla Commissione dei Garanti provinciale (art.19 del regolamento elettorale).

Vorremmo suggerire che forse è più fruttuoso spendere energie nel denunciare il fatto ai lavoratori piuttosto che seguire l'iter di un ricorso che, probabilmente, verrà respinto anche dalla C.d.G.

18. Superamento del numero massimo dei candidati in lista

Domanda: Solo oggi, su segnalazione post-esposizione in bacheca, s'è rilevato che una sigla ha presentato una lista con un probabile candidato in eccesso. Gli eleggibili saranno 7 + 1/3=9,34 i candidati sono 10. La commissione elettorale, valutato che non esiste nulla che citi come utilizzare le frazioni, ritiene legittima la lista. A noi la cosa non preoccupa ma riteniamo possibile il ricorso di altra sigla, che già lo minaccia. Che fareste?

Risposta: Il regolamento prescrive che "il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere".

Tale norma è prescrittiva per cui in caso di lista con un numero eccedente, la CE dovrebbe annullarla, anche se nella norma non è esplicitata la "sanzione".

L' Aran entra nel merito, proprio per i problemi da te evidenziati, e, nel ribadire il concetto del divieto di superamento del terzo, dà il suo parere sull'arrotondamento che andrebbe fatto secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Se si applica tale modalità 9,34 significa 9 candidati massimo per cui la lista supera il termine prescritto.

Chi ne ha interesse (cioè le O.S. presentatrici delle altre liste) può presentare ricorso alla CE chiedendone l'esclusione.

C'è da dire che comunque il fatto non riveste particolare gravità, salvo evidenziare la scarsa scaltrezza dei compilatori della lista.

19. Candidatura e "vice" dirigenza

Domanda: Può candidarsi alle RSU un Vice dirigente del personale nominato dall'Amministrazione?

Risposta: Il discrimine è dato dall'appartenenza del candidato al contratto del comparto o all'area della dirigenza. Nel primo caso ha tutti i diritti di elettorato, nel secondo no.

20. Propaganda elettorale

Domanda: Fino a quando si può fare campagna elettorale? c'è un termine come nelle elezioni politiche?

Risposta: Non c'è alcun termine alla campagna elettorale.

Categoria: Commissione elettorale

1. Nomina del membro di Commissione elettorale

Domanda: Chi firma la nomina a membro della commissione elettorale? il regolamento non lo specifica.

Risposta: Sono le organizzazioni sindacali presentatrici di lista che nominano il membro della Commissione elettorale; maggiori informazioni le trovi nella circolare Aran.

Materialmente la firma viene apposta da un dirigente sindacale della stessa organizzazione.

2. Nomina del membro della CE

Domanda: Nella mia azienda sanitaria siamo 2 delegati, io sono candidato, l'altro non lo è e dovrà fare parte della commissione elettorale. Posso nominarlo io o in questo caso deve essere un dirigente esterno all'azienda?

Risposta: Puoi nominarlo tu.

3. **Componenti della CE e scrutatori. Comunicazione all'amministrazione**

Domanda: I componenti la commissione elettorale e gli scrutatori hanno diritto alla giornata retribuita. Una volta nominati il permesso dalle intere giornate di lavoro per la durata delle elezioni deve essere richiesto per iscritto dall'organizzazione sindacale o è automatico una volta che all'azienda è giunta la nomina del/dei lavoratore/i?

Risposta: L'amministrazione potrebbe non conoscere chi sono i soggetti ed è pertanto corretto fare una specifica comunicazione.

Il regolamento non specifica chi debba fare detta comunicazione, per cui i soggetti interessati possono scegliere la modalità più idonea.

Ci sembra più corretto che tale comunicazione venga fatta dalla Commissione Elettorale che ha conoscenza di tutti i soggetti interessati.

A scanso di eventuali contestazioni è bene accertarsi che questa comunicazione sia fatta e risulti da un protocollo, nel dubbio conviene che la OS aziendale faccia la comunicazione per i suoi membri di CE e scrutatori.

4. **Nomina del membro di CE**

Domanda: Una sigla sindacale di ente di ricerca ha presentato il proprio rappresentante in commissione elettorale con nota protocollata oltre il termine previsto. A tale data la commissione elettorale non si è ancora insediata. Può essere presa in considerazione tale designazione?

Risposta: SI, il fatto che la Commissione non sia ancora insediata non è ostativo. Infatti la Commissione si insedia al raggiungimento di almeno 3 membri ed il termine ultimo previsto dal calendario elettorale non è perentorio in quanto, considerato che le liste si possono presentare fino a una data successiva, il numero minimo di componenti potrebbe essere raggiunto solo entro tale ultimo termine. Eventualmente è da verificare se la nomina corrisponde a una lista presentata, in quanto la facoltà di nominare la CE è prerogativa solo delle OO.SS. presentatrici di lista.

5. **Presidente Commissione elettorale**

Domanda: Il presidente della commissione elettorale si elegge fra i tre componenti, oppure è eleggibile chiunque?

Risposta: Il presidente della CE non può che essere eletto all'interno dei membri della CE stessa indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista.

6. **Commissione elettorale e presenza in servizio. Giustificazioni.**

Domanda: Vorrei sapere che tipo di permesso deve avere un componente della commissione che deve presenziare ad un incontro della commissione stessa risultando in tale giorno in servizio? È utile inviare alla amministrazione uno scritto in cui si pretende che tale giorno il lavoratore sia, a tutti gli effetti, considerato in orario di servizio? Può l'azienda modificargli il turno? può essere utile al termine della commissione avere una certificazione che ne attesti la sua effettiva presenza magari facendola firmare dal presidente della commissione?

Risposta: La CE espleta le incombenze durante l'orario di servizio; la partecipazione del lavoratore ai lavori della Commissione elettorale è considerato a tutti gli effetti come trascorso in servizio, alla stregua dei componenti dei seggi.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra la CE e l'Amministrazione non essendo disciplinate in alcun modo, dovranno essere adeguate alla tipologia dell'Ente; ci pare opportuno, in ogni caso, che sia la CE stessa a comunicare all'Amministrazione i nominativi e i tempi per l'espletamento delle incombenze elettorali.

Consigliamo ai singoli soggetti di accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente effettuata per evitare inutili contestazioni. In mancanza di una inequivocabile comunicazione vale la pena che lo stesso soggetto interessato faccia una comunicazione personale.

7. **Dirigente sindacale e incompatibilità**

   Domanda: Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale, può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

   Risposta: Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU ed in servizio presso la medesima sede.

8. **Presidente di seggio e presidente di CE**
   Domanda: Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?
   Risposta: Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

   C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

   Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

9. **Designazione del membro di CE prima della presentazione della lista**

   Domanda: Presso la mia azienda una O.S. ha presentato la mia nomina nella commissione elettorale diversi giorni PRIMA della presentazione della lista; io comunque sono stato convocato (con fax dell'Amministrazione) alla riunione di insediamento e costituzione della CE dove si è nominato il Presidente: l'irregolarità nella nomina può inficiare i miei atti in CE?

   Risposta: NO. Il regolamento elettorale indica che le OO.SS. presentatrici di lista designano un componente della CE, senza peraltro specificare il momento della designazione. La condizione vincolante è quindi quella che la O.S. che ha fatto la designazione sia poi effettivamente presentatrice di lista.

   Non si rileva quindi nessuna irregolarità nell'episodio citato, tant'è che l'amministrazione ha provveduto a convocare la CE e questa si è insediata.

10. **Numero minimo dei componenti della CE**
    Domanda: Se nella Commissione elettorale mancasse un componente (sono due su tre) chi ci mette il terzo? La sua mancanza può inficiare lo svolgimento delle elezioni?

    Risposta: La CE deve essere composta da almeno 3 membri.

    Il regolamento elettorale stabilisce che nel caso non si raggiungesse il numero minimo, le OO.SS. presentatrici di lista nominano un componente aggiuntivo.

    L'Aran indica che nel caso specifico di due liste presentate, entrambe nominano un componente aggiuntivo; la CE sarà quindi formata da 4 membri.

11. **Dimissioni di componente CE**
    Domanda: Commissione elettorale composta da 4 persone. Una si dimette: va sostituita oppure rimane di 3 che è il numero minimo?

    Risposta: Il regolamento non prende in esame il caso, anche perché il lavoro della CE è limitato nel tempo e si presume che la disponibilità dei membri sia garantita.

    C'è anche da dire che può verificarsi una impossibilità di un membro a partecipare alla CE (per es.in caso di malattia) e quindi è bene regolarsi seguendo lo spirito delle elezioni RSU.

La composizione della CE deve garantire la partecipazione delle OO.SS. presentatrici di lista, che hanno "facoltà" di nomina dei membri, quindi non c'è un obbligo che la CE sia composta da tanti membri quante le liste.

Nel caso di impossibilità di uno dei membri alla partecipazione, crediamo che debba essere sostituito da altro lavoratore nominato dalla stessa O.S., dando atto nel verbale della variazione avvenuta.

Nel caso non vi fosse interesse da parte della O.S. di cui prima a nominare un altro membro (di cui è sempre bene dare atto nel verbale), la stessa CE, se composta da 3 membri o più, può continuare ad operare.

12. Malattia di membro della CE

Domanda: Faccio parte della commissione elettorale per le elezioni RSU. Ecco il mio quesito: dobbiamo riunirci come commissione per verificare l'ammissibilità delle liste, purtroppo il presidente della commissione è ammalato e non si sa quando potrà tornare. La commissione può riunirsi ugualmente e procedere anche se sono presenti solo 2 membri dei 3 componenti?

Risposta: Il regolamento non prevede l'ipotesi di successiva riduzione dei membri della CE.

Non possiamo che ribadire i due punti fondamentali: il numero minimo di partecipanti a 3 e la rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di lista nella CE.

Nel caso in esame la riduzione a solo 2 membri crea un problema rispetto al numero minimo. Atteso che, in nessun caso, possono essere rinviate le elezioni, né possono essere modificate le date del Calendario, il termine entro cui la CE deve aver esaminato le liste elettorali è perentorio. Quindi entro il termine previsto dal calendario elettorale, la CE dovrà riunirsi e deliberare.

Se il membro ammalato assicura la sua presenza per tali riunioni conviene aspettare e proseguire il lavoro nel rispetto del calendario.

Se si ritiene che il membro ammalato non sia ristabilito per tale incombenza, il consiglio è, sentite anche le OO.SS. presentatrici di lista ed in particolare quella che ha nominato il membro ammalato, dare atto nel verbale dell'indisponibilità del membro e ricevere, dalla O.S. che lo aveva nominato, una nuova designazione.

13. Rimozione del membro di CE

Domanda: Può una sigla sindacale rimuovere il proprio membro della commissione elettorale? Se sì lo può sostituire con un altro?

Risposta: Il funzionamento della CE è limitato nel tempo per cui non sono previste dimissioni, malattie od altro, proprio perché si dà per scontato, visto il tempo limitato in cui dovrà operare, che i membri designati garantiscano la loro disponibilità.

In presenza di un impedimento di un membro riteniamo che si debba consentire alla O.S. che aveva fatto la designazione, di nominarne uno nuovo.

Tutt'altra cosa è la revoca della designazione che, semplicemente, non esiste e non è contemplata da nessuna parte; evidentemente la O.S., nella migliore delle ipotesi, ha sbagliato ad affidare il compito. Ma la CE, una volta insediata è e rimane quella.

14. Competenze dell'amministrazione

Domanda: Qualora l'azienda sia carente nella fornitura del materiale della logistica e di quant'altro l'eventuale anomalia a chi va segnalata?

Risposta: L'amministrazione deve dare la massima disponibilità perché le elezioni RSU sono necessarie per adempimenti di legge (artt.42 e 43 del d.Lgs. 165/2001).

In caso di inadempienze è bene che la CE e le OO.SS. contestino e diffidino formalmente l'amministrazione, dopodiché la segnalazione -aggiungiamo "urgente"- va inoltrata all'Aran e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

15. CE e scrutatore

Domanda: Può un componente della commissione elettorale svolgere le funzioni di scrutatore considerato che i lavoratori sono pochi?

Risposta: Anche se per prassi si intende che laddove non esista specifico divieto, la cosa è consentita, si deve comunque tener conto che, intanto, gli scrutatori sono indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista e, poi, che potrebbe verificarsi una sorta di "conflitto d'interessi" nel caso di ricorsi.

Ci sembra opportuno che tali figure restino separate, se poi la ridotta consistenza numerica dei lavoratori non lo permettesse, si verbalizzi l'accordo all'unanimità con le OO.SS.

16. Regolamento della CE

Domanda: Vorrei sapere se esiste un regolamento per la commissione elettorale.

Risposta: NO, non esiste uno specifico regolamento per le Commissioni Elettorali, ma queste debbono attenersi a quanto contenuto negli accordi e nel regolamento elettorale.

Per ogni altra incombenza è la stessa CE che decide.

17. Modifica delle date di votazione

Domanda: La commissione elettorale può stabilire che si vota solo in alcuni giorni previsti dal calendario per le elezioni ed altri giorni siano dedicati alla preparazione delle votazioni?

Risposta: NO, il calendario di cui al protocollo concordato tra ARAN e OO.SS. è vincolante per tutti e non può essere modificato in sede locale.

L'escamotage per cui alcuni dei giorni destinati alla votazione sono dedicati alla preparazione delle votazioni contrasta con l'indicazione precisa del protocollo laddove indica con esattezza i giorni in cui avvengono le "votazioni".

C'è da rilevare che l'Aran indica una sola possibile deroga al calendario laddove si verifichi il caso che tutti gli aventi diritto abbiano votato; in tal caso il seggio può essere chiuso in attesa del momento in cui possono iniziare le operazioni di scrutinio.

18. Verbali della CE

Domanda: I verbali della CE sono automaticamente pubblici per le OO.SS. aziendali semplicemente per il fatto che al suo interno sono rappresentate le medesime, oppure per poterne disporre è necessario farne richiesta scritta alla medesima C.E.?

Risposta: I verbali delle CE, pur non essendo espressamente prescritti -tranne il verbale finale allegato all'A.Q.-, sono strumento necessario per un corretto svolgimento delle operazioni.

Riteniamo che il contenuto dei verbali debba essere pubblico, anche perché un soggetto interessato potrebbe aver necessità, nel fare un ricorso, della copia.

Sarà cura delle CE definire le modalità di accesso, rendendo il più agevole possibile l'operazione. Resta comunque inteso che le OO.SS., attraverso i membri da loro nominati, possono e debbono avere conoscenza di detti verbali.

19. CE, costituzione oltre il termine massimo

Domanda: Cosa comporta l'avvenuta costituzione della commissione elettorale oltre la data prevista?

Risposta: La costituzione della CE è condizione indispensabile per lo svolgimento delle elezioni e pertanto, considerato che le liste possono essere presentate in un momento successivo, può verificarsi lo slittamento nella costituzione della CE.

Categoria: Elettorato

1. **Elettorato e P.O. - incarico dirigenza**

   Domanda: In un ente privo di dirigenza i dipendenti che il Sindaco ha nominato responsabili con posizione organizzativa godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU? E in particolare, fra questi, quelli che sono stati designati con delibera di giunta, componenti di parte pubblica?

   Risposta: L'elettorato (attivo e passivo) è riconosciuto a tutti i dipendenti del comparto con esclusione dell'area della dirigenza.

   L'unica eccezione a tale norma generale è esplicata dall'Aran che esclude dall'elettorato passivo (candidatura) i dipendenti del comparto con incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del contratto individuale.

   Quindi il personale che gode di posizione organizzativa senz'altro gode dei diritti elettorali, mentre per quelli con incarico dirigenziale occorre verificare se rientrino nella fattispecie appena citata.

2. **Trasferiti**

   Domanda: Il personale utilizzato presso la ns. sede non essendo né in posizione di comando né fuori ruolo ha diritto al voto?

   Risposta: Esercita elettorato attivo e passivo nella vostra sede se risulta trasferito e quindi compare nell'elenco del personale avente diritto che ha predisposto la vs. amministrazione.

3. **Lavoratore che sostituisce dirigente**

   Domanda: Un lavoratore(C3) che fa le veci del dirigente può votare?

   Risposta: Sì, salvo nel caso in cui per quell'incarico non sia in aspettativa e abbia stipulato un diverso contratto con l'amministrazione.

4. **Comandati dopo il termine di presentazione della lista**

   Domanda: Hanno diritto al voto gli ex dipendenti di un ente trasferiti a comando presso il mio comune dopo il termine di presentazione della lista?

   Risposta: Sì, il regolamento richiede che i requisiti per il diritto di voto siano soddisfatti "alla data delle elezioni"; nel caso descritto, alla data delle elezioni questi lavoratori sono in forza, comandati, presso l'amministrazione e possono quindi votare.

5. **Lavoratore che ha fatto richiesta di pensionamento**

   Domanda: Nelle votazioni RSU di un comune, il voto di un dipendente dimissionario per pensione è valido? Alla data delle elezioni aveva già presentato domanda di dimissioni.

   Risposta: Sì, il regolamento dice "in servizio alla data delle elezioni".

6. **RSU da eleggere**

   Domanda: Votanti 28, 8 candidati: quante RSU si possono eleggere?

Risposta: Dipende dal Comparto: nel caso specifico, ex comparto, fino a 50 aventi diritto al voto si eleggono 3 RSU.

Categoria: Seggi elettorali

1. **Presidente di seggio e presidente di CE**

Domanda: Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?

Risposta: Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

2. **Vidimazione delle schede**

Domanda: La commissione può vidimare le schede per l'autenticità delle stesse e apporre timbro dell'ufficio prima che siano consegnate al seggio?

Risposta: Le schede elettorali debbono essere firmate dai componenti del seggio e non dalla CE, come stabilito dal regolamento elettorale.

Non si capisce lo scopo di questo ulteriore, ed inutile, passaggio, a meno che non ci siano in circolazione copie false di schede e la CE abbia ritenuto di dover certificare con timbro e firma l'autenticità di quelle vere.

Non crediamo che questo passaggio modifichi la sostanza della consultazione.

3. **Seggi "volanti"**

Domanda: Nella mia azienda la commissione elettorale ha deciso a maggioranza, (esiste il verbale dell'incontro firmato dai componenti), di non istituire il seggio volante. A distanza di oltre una settimana, a causa di pressioni esterne di qualche sigla, vorrebbe ritrattare. Noi siamo fortemente contrari a questo per le implicazioni negative sul controllo della regolarità durante le votazioni.

È possibile che queste sigle possano ritrattare tutto quanto? Possiamo noi far valere il primo verbale impedendo questo scippo? quali i suggerimenti?

Risposta: I seggi cosiddetti "volanti" non sono contemplati nel regolamento.

Il seggio dovrebbe essere unico. L'unica deroga consentita è data dall'art.11, comma 2 che consente di stabilire più "luoghi di votazione" evitando "eccessivi frazionamenti" per garantire la "segretezza del voto".

La dicitura "luoghi di votazione" indica chiaramente un posto fisico e comunque il cd. seggio volante non può intendersi un "luogo".

L'eventuale presenza di più seggi deve essere concordata con l'amministrazione, come riportiamo più sotto, attraverso un formale accordo.

Se già è stata affrontata la questione dalla CE e si è deciso, giustamente, di non istituire il seggio "volante", chi pone di nuovo la questione (ed è bene che lo faccia ufficialmente o con richiesta o con

verbalizzazione) deve anche assumersi l'onere di giustificare tale proposta e confortarla con norme, regolamenti e quant'altro.

Il concetto di "luogo di votazione" è ribadito dall' Aran che ci specifica anche un'altra condizione, "previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto". Questo sta a significare che nella eventualità in cui si debbano costituire più seggi, l'amministrazione è tenuta a concordare luoghi e modalità con la CE; sarà bene ricordare all'amministrazione che nello sciagurato caso di seggi volanti, visto che i componenti del seggio sono considerati a tutti gli effetti in servizio, per qualsiasi incidente dovesse occorrere sarebbero in qualche modo responsabili avendo concordato con la CE tale errata modalità di voto.

È chiaro che oltre il piano formale della questione, c'è un piano sostanziale che vede interessi poco chiari forzare una decisione legittimamente assunta dalla CE (peraltro non necessaria come abbiamo visto); occorrerà quindi oltre all'opposizione sul piano formale in base alle norme (quindi un sicuro ricorso in sede di Comitato dei Garanti da fare al più presto), opporsi anche con modalità di tipo sindacale, informando i lavoratori, diffidando l'amministrazione e cercando di impedire il colpo di mano.

4. Nomina Presidente di seggio

Domanda: I presidenti dei seggi elettorali vengono nominati dalle commissioni. Ma chiunque può essere nominato? Queste persone devono avere particolari requisiti?

Risposta: Alla CE spetta la scelta del presidente di seggio e ogni lavoratore può ricoprire tale carica. Quanto ai requisiti, questi non sono stabiliti da nessuna parte, ma sarà cura della CE effettuare una scelta oculata di persona capace a gestire le operazioni elettorali, anche per evitare il rischio di errori che possano compromettere le elezioni.

5. Candidato e scrutatore, rappresentante di lista

Domanda: Un candidato può anche essere scrutatore? Può esistere come nelle elezioni politiche o amministrative la figura del rappresentante di lista?

Risposta: Alla prima domanda rispondiamo NO, ai sensi del regolamento elettorale.

Non sono previsti i rappresentanti di lista e quindi, da un punto di vista formale, non risulterà in nessun verbale tale figura.

6. Sottoscrittore e scrutatore

Domanda: Un sottoscrittore di una lista può fare lo scrutatore per un'altra lista?

Risposta: Sì, non è prevista nessuna incompatibilità.

7. Presenza dei componenti del seggio

Domanda: Durante gli orari di apertura dei seggi gli scrutatori devono essere sempre tutti presenti? Oppure è sufficiente che ve ne siano almeno 2 su 3? Se manca il Presidente di seggio per una giornata (es . malattia, visita medica, ecc.) che cosa succede?

Risposta: Deve essere assicurata la presenza dei componenti del seggio; analogamente ad ogni altro tipo di elezioni, l'assenza temporanea di un componente non inficia le operazioni.

Categoria: Votazioni

1. **Aumento del numero degli RSU da eleggere**

   Domanda: Si stabilisce che per le autonomie locali il numero di seggi può passare da 3 a 4 se i dipendenti sono tra 16 e 200; chi stabilisce la possibilità di aumento da 3 a 4?

   Risposta: L'accordo integrativo del 22 ottobre 1998.

2. **Voto a una lista e preferenze ad un'altra**

   Domanda: Sono membro di CE in un ufficio con meno di 200 dove quindi l'elettore può esprimere una sola preferenza. Premesso questo, nel valutare le varie possibilità di espressione del voto, si ipotizza l'eventualità che l'elettore indichi invece nella propria scheda una preferenza al simbolo di una lista e una preferenza ad un candidato di altra lista. Secondo me è nullo, c'è chi sostiene invece che la scheda sia valida e si debba considerare la preferenza alla lista.

   Risposta: Il caso da te descritto è previsto dal regolamento elettorale; è valido il voto di lista e nulle le preferenze.

3. **Preferenza al candidato senza voto di lista**

   Domanda: Nel caso la preferenza fosse messa solo al candidato, il voto di lista è valido?

   Risposta: Come regola generale, laddove il caso non fosse previsto nei regolamenti -come in questo caso- bisogna interpretare la volontà dell'elettore.

   Nel caso, appunto, che venga indicato solo il candidato (o più candidati), di una sola lista, è chiara la volontà di sostenere quella lista.

   Diversamente sarebbe se fossero indicati candidati di diverse liste senza voto alla lista; in quel caso la scheda andrebbe annullata.

4. **Firme sulle schede elettorali**

   Domanda: Le schede elettorali sono state firmate dalla commissione elettorale all'interno della scheda. Possiamo presentare ricorso da "subito" o dobbiamo aspettare l'affissione dei risultati elettorali così come da regolamento?

   Risposta: Le schede elettorali debbono essere vistate da almeno 3 componenti del seggio e non dalla CE, come da regolamento elettorale.

   Detto questo, che va comunque contestato subito, sembra trattarsi solo di un errore formale che non dovrebbe avere conseguenze sull'espressione del voto; non pare utile procedere a un ricorso per questo motivo, ma se si volesse comunque procedere, va fatto immediatamente.

Categoria: Scrutini

1. **Parità di voti di lista e attribuzione del seggio**

   Domanda: In caso di parità tra voti di lista a chi viene attribuito il seggio?

   Risposta: Come già chiarito nelle precedenti elezioni e riconfermato dall'ARAN"...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più

anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista…"

2. **Componenti RSU da eleggere in base ai dipendenti**

Domanda: In un'Azienda Sanitaria con circa 4500 dipendenti, quanti componenti potranno essere eletti con le imminenti elezioni?

Risposta: Innanzi tutto bisogna conoscere esattamente il numero dei lavoratori aventi diritto al voto, così come riportato nell'elenco che l'amministrazione deve fornire alla Commissione elettorale.

In base al numero degli aventi diritto al voto, come stabilito dal regolamento elettorale e dagli accordi di comparto, il numero di componenti RSU da eleggere è quello riportato nello schema pubblicato nel nostro Vademecum.

Nel caso il numero degli aventi diritto al voto fosse 4500 il numero di componenti RSU da eleggere sarebbe di 51.

3. **Ripartizione dei seggi -esempio-**

Domanda: Salve, il problema che cercherò di esporvi è semplice e complicato nello stesso tempo, il posto dove è sede di RSU ha un totale di 52 dipendenti. Facciamo un esempio anche per semplificare la domanda:

RSU da eleggere N° 5 - Aventi diritto al voto N° 52 - Votanti N° 50- quorum 10
lista A: voti 20 : 10 = seggi 2 + resti 0
lista B: voti 15 : 10 = seggi 1 + resti 5
lista C: voti 12 : 10 = seggi 1 + resti 2
lista D: voti 3 : 10 = seggi 0 + resti 3

In questa ipotesi la lista D può prendere un seggio?

Risposta: La lista D non conquista nessun seggio; infatti, dei 5 seggi disponibili 4 vengono assegnati con il quorum (2 + 1 + 1) e il quinto deve essere assegnato alla lista che ottiene i maggiori resti.

In questo caso la lista con maggiori resti è la B e ottiene il seggio.

4. **Parità di voti**

Domanda: In un ente dove vi sono 14 dipendenti aventi diritto al voto, quindi con 3 seggi da assegnare, qualora allo scrutinio si verificasse parità assoluta, vale a dire 7 voti alla lista 1 e 7 voti alla lista 2, come avverrebbe l'assegnazione dei seggi? verrebbe presa in considerazione la data di presentazione della lista oppure il n. di iscritti ad un sindacato piuttosto che all'altro?

Risposta: Il regolamento elettorale è carente su questo tema.
Non è accettabile comunque l'attribuzione in base agli iscritti al sindacato o l'ordine di presentazione della lista.

È intervenuta, nel corso delle varie consultazioni elettorali RSU, l'Aran "In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione."

5. Più seggi, unico scrutinio

Domanda: La commissione elettorale -in un ufficio giudiziario con sedi distaccate- può decidere a maggioranza che le operazioni di voto si svolgano c/o le sedi distaccate e lo spoglio venga fatto c/o la sede centrale a tutela di tutte le sigle sindacali?

Risposta: NO, il regolamento elettorale stabilisce che "Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi..." e "Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio consegnerà il verbale..." e "...la Commissione Elettorale, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative...".

Ci sembra chiara la procedura (oltreché naturale): nei seggi si svolgono le votazioni e gli scrutini, mentre in sede centrale la CE fa i riepiloghi.

Nel caso in oggetto, se la CE dovesse procedere in modo scorretto si assume la responsabilità che al primo ricorso possano essere annullate le elezioni con l'onere di doverle rifare; crediamo che anche l'amministrazione sia interessata a evitare tale ipotesi.

Ci sembra del tutto pretestuosa la motivazione di "tutela di tutte le sigle sindacali" che, avendo loro stesse nominato gli scrutatori, non si capisce cosa dovrebbero temere.

6. Spoglio

Domanda: Chi procede materialmente allo spoglio delle schede? Gli scrutatori? La commissione elettorale può o deve essere presente alle operazioni di scrutinio?

Risposta: Lo spoglio viene effettuato dai componenti del seggio (presidente e scrutatori); la presenza della CE è irrilevante.

7. Operazioni di voto

Domanda: Come si interpreta per il presidente di seggio e gli scrutatori che "il giorno antecedente e quello seguente (alle votazioni) sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato": hanno diritto i medesimi a 2 giorni di riposo? e se l'amministrazione non ci sente a riguardo?

Risposta: Il giorno antecedente e quello successivo le operazioni di voto, sono equiparati al servizio in quanto necessari alle operazioni elettorali. Non è il caso di parlare di riposi, ma di giorni utilizzati per lo svolgimento, appunto, delle operazioni elettorali. In tal caso l'amministrazione non può negare la partecipazione dei soggetti alle operazioni.

8. Arrotondamento quorum

Domanda: Ho un problema per determinare il quorum: elettori 124, seggi da assegnare 9; 124:9=13.77. Devo arrotondare a 14 o usare 13,77?

Risposta: Il quorum non va arrotondato. Nel caso consigliamo di utilizzare 13,7778.

9. Indicazione della preferenza tacita

Domanda: Nella assegnazione dei seggi in RSU con votanti inferiori a 200, quindi con nome di candidati già prestampati, se il voto viene espresso solo per la lista senza segnare preferenze il seggio

viene comunque assegnato al primo della lista? e in questo caso il primo della lista prende comunque una preferenza?

Risposta: NO, la preferenza deve essere indicata.

10. Quorum, schede bianche e nulle

Domanda: Come vanno conteggiate le schede bianche e nulle sul totale dei votanti e per stabilire il quorum?

Risposta: Per la determinazione del quorum il numero da prendere in considerazione è quello dei votanti (non degli aventi diritto al voto); tra questi ci saranno anche le schede bianche e le schede nulle.

11. Seggio a candidato con zero preferenze

Domanda: Si può attribuire il seggio al candidato di lista che ne ha ottenuti 2 in totale, tenuto conto che il candidato ha riportato voti di preferenza zero?

Risposta: *A*nche un candidato che non ha ottenuto nessuna preferenza può ottenere il seggio.

Infatti, i seggi vengono ripartiti in base ai voti di lista; una volta che una lista ha conquistato x seggi, questi vengono ripartiti tra i candidati in base alle preferenze e, successivamente, in base all'ordine di inserimento in lista.

12. Firma del verbale finale

Domanda: Il verbale finale della commissione elettorale con la proclamazione degli eletti alla RSU, deve obbligatoriamente essere firmato da tutti e cinque i componenti della CE, vista per uno di loro l'impossibilità ad essere presente? sono sufficienti 3 componenti? il sindacato di appartenenza del componente assente, può sostituirlo con un altro?

Risposta: Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dai componenti della CE. Se al momento della firma dovesse essere assente un membro della CE, riteniamo che tale fatto debba essere annotato nel verbale delle operazioni elettorali, e il verbale finale venga firmato dal Presidente e dagli altri membri.

Ci pare insensata la sostituzione di un membro solo per la firma finale.

13. Termine per la fine delle operazioni elettorali

Domanda: Esiste un termine perentorio per la commissione elettorale per stilare il verbale definitivo e quindi per renderlo pubblico nella bacheca dell'amministrazione? Se questo termine esiste come deve comportarsi il nostro delegato se la commissione che non riesce a chiudere i lavori in tempo?

Risposta: Non esiste un termine perentorio, ma una volta concluso lo spoglio e terminate le operazioni connesse con lo scrutinio, la CE deve stilare il verbale finale.

Il fatto di non riuscire a chiudere i lavori immaginiamo sia dovuto, appunto, a lavori da terminare e non a una volontà di non chiudere le elezioni, che sarebbe grave.

14. Parità fra liste

Domanda: Nella nostra amministrazione si è verificato una caso di parità tra due liste, una lista prevedeva un solo candidato mentre l'altra lista ne prevedeva due, entrambi le liste hanno ottenuto 9 voti ma mentre per la lista che presentava un solo candidato le preferenze sono state espresse tramite segno solo sul simbolo della lista e non sul candidato, per la lista che prevedeva due candidati sono stati espressi 7 voti per il candidato "A" e 2 voti per il candidato "B". Il seggio è stato assegnato alla lista che prevedeva due candidati e precisamente al candidato "A" che aveva ottenuto 7 voti in

quanto secondo la commissione avrebbe ottenuto più preferenze rispetto alla lista che prevedeva un solo candidato. La mia domanda è: avendo una lista un solo candidato il voto espresso solo sul simbolo non è palese espressione di voto per il candidato? le nove preferenze possono essere attribuite al candidato e quindi aver assegnato il seggio?

Risposta: NO, come abbiamo risposto già ad altri simili quesiti, la preferenza deve essere indicata, altrimenti vale il voto di lista.

15. **Eletto RSU e carica sindacale**

Domanda: Dalla lettura di un verbale di eletti RSU ho rilevato che si è candidato ed è stato eletto il vicesegretario regionale di un sindacato. Mi pare che chi riveste cariche sindacali o politiche non può candidarsi o forse questa prescrizione è stata abolita? Resto in attesa di chiarimento.

Risposta: L'incompatibilità di cui all'art.9 dell'accordo quadro si riferisce a partiti o movimenti politici e non a cariche sindacali.

16. **Dimissioni di RSU e subentro**

Domanda: Se si dimette un candidato eletto nelle R.S.U. chi subentra al suo posto se gli altri due candidati componenti della lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti?

Risposta: Trattandosi di eletti in una lista della stessa O.S. si presume che all'interno della stessa O.S. ci sia un accordo su chi dovrà subentrare; in tal caso basta che l'altro presenti una dichiarazione di non voler ricoprire tale carica e il problema è risolto.Se ci fossero all'interno della stessa O.S. delle divergenze, l'unica similitudine che si può trovare è con quanto afferma l'Aran"...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista …"

Categoria: Ricorsi e Varie

1. **Ricorso per riconteggio schede**

Domanda: Quali sono gli adempimenti della commissione elettorale di fronte ed un ricorso presentato da una lista con la richiesta specifica di visionare le schede che, secondo il ricorrente, sono state annullate in modo illegittimo?

Risposta: Al ricorso presentato la CE dovrebbe -non far verificare ad altri- ma ricontrollare le schede. La lista ricorrente è garantita della correttezza dal membro della CE da lei stessa nominato.

2. **Variazione del calendario. Ricorso**

Domanda: Il primo giorno di voto è stato utilizzato per l'insediamento del seggio e l'ultimo sono state sigillate le urne, non consentendo a due dipendenti, tra cui un candidato, di votare.

Ho presentato ricorso alla commissione elettorale che ha respinto il ricorso, praticamente senza motivazione. Ora sarò costretto a ricorrere al Comitato dei garanti. Cosa si può fare nei confronti di una commissione elettorale che nega giustizia in maniera?

Risposta: Il rispetto del calendario elettorale è tassativo e immodificabile. Già la CE avrebbe dovuto accettare il ricorso, ma a questo punto è necessario rivolgersi al Comitato dei Garanti e, se è il caso, al Tribunale del Lavoro.

3. **Ricorso per riconteggio voti e partecipazione**

Domanda: Ho presentato ricorso per il riconteggio dei voti di preferenza a mio favore. Posso assistere alle suddette operazioni?

Risposta: Il ricorso viene esaminato dalla CE e sarà la stessa a decidere le modalità dell'eventuale riconteggio dei voti.

Aggiungiamo che sarebbe cosa giusta che tale operazione avvenisse di concerto con i membri del seggio e la presenza -come osservatore- del ricorrente, presenza che dimostrerebbe la massima trasparenza; ma, ripetiamo, le modalità sono a discrezione della CE.

4. **Mancata partecipazione di lista.**

Domanda: Salve sono un dipendente del comune, nominato presidente di commissione per l'elezione
della R.S.U.; Il quesito che vi pongo è il seguente: durante lo svolgimento delle elezioni mi è pervenuta una richiesta di annullamento delle stesse per non aver inserito una lista regolarmente presentata al protocollo del comune entro il termine previsto, ma che purtroppo non è stata mai inoltrata alla commissione elettorale e quindi le operazioni di voto si sono tenute su una sola lista; quanto esposto è motivo di annullamento delle elezioni?

Risposta: Non ci dici se la CE il giorno di presentazione della lista era già insediata e quanti dipendenti ha il comune, e questi dati possono essere dirimenti; infatti c'è differenza tra amministrazioni con più o con meno di 15 dipendenti.

Comunque, nel caso i dipendenti fossero meno di 15 la CE si insedia con una sola nomina e, presumibilmente, questo sarebbe avvenuto nel tuo caso.

Nel caso i dipendenti fossero più di 15 la CE si può insediare solo con almeno tre componenti e, presumibilmente, non si era ancora insediata.

La data di insediamento della CE è importante perché prima di tale data le liste vengono presentate all'amministrazione mentre dopo tale data debbono essere presentate direttamente alla CE.

Quindi nel caso in cui la CE non fosse già insediata alla data di presentazione della lista i ricorrenti hanno ragione e si dovrebbe procedere all'annullamento e alla ripetizione delle elezioni; nel caso in cui la CE fosse già insediata i ricorrenti non hanno correttamente presentato la lista.

Detto questo ribadiamo, se ce ne fosse necessità, che le fonti regolamentari sono le leggi, l'accordo quadro e il regolamento, mentre i chiarimenti Aran sono un parere di un organismo - che comunque sovrintende alle operazioni ed hanno sicuramente autorevolezza-; dopodiché sarà la CE a decidere sul ricorso.

5. **Esame del ricorso alla CE. Presenza del ricorrente**

Domanda: Alla riunione in cui la Commissione elettorale esamina un ricorso, può presenziare il ricorrente?

Risposta: Non è prevista da nessuna parte la presenza del ricorrente durante l'esame del ricorso; il ricorrente dovrebbe essere garantito comunque dal membro di CE nominato dalla sua lista. La CE è sovrana, nulla toglie che possa decidere di ammettere la presenza del ricorrente.

6. **Ricorso e tribunale**

Domanda: Se non viene presentato ricorso al comitato dei garanti, si può presentare ricorso innanzi al tribunale? che termini ho per presentare ricorso?

Risposta: Il ricorso al giudice del lavoro esula dagli accordi e segue una sua autonoma procedura. Pensiamo però che un giudice che si trovi a verificare una denuncia senza che il ricorso al comitato dei garanti sia stato fatto avrà qualcosa da eccepire.

Il consiglio è di seguire la procedure degli accordi, dopodiché si può ricorrere al giudice.

Il ricorso al comitato dei garanti si deve fare entro 10 giorni dalla decisione della CE

7. **Parità di voti di lista e di**

preferenze *Domanda:* Risultati

votazioni:

- voti validi 18, quorum 18/3 = 6
- lista A: 6 preferenze al primo, 3 preferenze al secondo
- lista B: 5 preferenze al primo 4 al secondo.

Si ha la parità di voti, resti e preferenze complessive. A chi attribuire il terzo seggio? Volendo considerare l'età anagrafica, quali candidati capolista o in generale?

Risposta: Forse manca qualche dato nel quesito.

Ammesso che le liste siano 2 (A e B) e i rappresentanti da eleggere 3, significa che i primi 2 seggi si assegneranno al primo della lista A (6 preferenze) e al primo della lista B (5 preferenze). Rimangono così primi dei non eletti delle due liste quelli con 3 e 4 preferenze; tra questi due si dovrà scegliere a chi assegnare il terzo seggio. L'Aran "consiglia" al più anziano dei due.

8. **Parità di voti di lista e di preferenze**

Domanda: Per l'attribuzione di un seggio, se c'è parità di voti tra due liste e parità di preferenze complessive, si deve assegnare il seggio in base all'anzianità anagrafica, anche se il candidato più giovane ha ottenuto più preferenze del candidato più anziano? Quindi se così fosse il candidato più anziano otterrebbe il seggio anche nel caso in cui l'elettorato gli avesse assegnato zero preferenze?

Risposta: Riportiamo quanto previsto dalle circolari Aran: "Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, **potrebbe risolvere** la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista. “Abbiamo indicato in grassetto il termine "potrebbe risolvere" per ribadire che la scelta deve essere fatta dalla CE secondo un criterio "giusto" e anche l'Aran non prescrive che la formula indicata debba essere comunque applicata.

Nel caso limite indicato nel quesito, tra 2 candidati (primi dei non eletti) uno con 9 preferenze ed uno con 0 preferenze, sarebbe preferibile optare per il primo.

9. **Ricorso contro comitato garanti**

Domanda: Dopo il ricorso al comitato dei garanti, esistono dei tempi da rispettare per un eventuale ricorso al giudice del lavoro?

Risposta: I tempi sono quelli di una qualunque vertenza davanti al giudice del lavoro. Conviene comunque sentire un legale.

10. **Seggio non attribuito e annullamento elezioni**

Domanda: La cisl ha presentato ricorso per errata attribuzione seggi! 65 votanti: CGIL due candidati il primo21 voti il secondo 12, un voto alla lista; CISL 13 voti al primo candidato, 6 al secondo e 5 al terzo; UNSA 5 voti all'unico candidato. La commissione ha attribuito due seggi alla CGIL e due alla CISL. Le RSU dovevano essere 5 ma un posto non è stato coperto perché mancava il candidato CGIL. Ha fondamento il ricorso della CISL che vuole nuove elezioni?

Risposta: Il conteggio dei voti di preferenza dà 63, immaginiamo che ci siano 2 schede bianche/nulle. Il quorum è quindi 13 e alla cgil andrebbero 3 seggi, alla cisl 2 e nessuno all'unsa.

Se la lista cgil è composta da solo 2 candidati il terzo seggio non viene assegnato.

Il problema è il numero minimo di componenti necessario affinché la RSU sia legittimata ad operare. L'art.4 dell'accordo quadro dice che "il numero...non potrà essere inferiore a: … tre componenti...fino a 200 dipendenti".

L'accordo integrativo ministeri del 22.10.98 dice che "il numero...5 unità...da 51 a 100 dipendenti".

Ora si possono seguire due interpretazioni: una che equipara l'aumento a 5 unità come numero minimo di componenti, quindi come una sostituzione dell'art.4; un'altra interpretazione è che rimangono validi i numeri minimi previsti dall'art.4 in quanto espressamente previsti (quindi 3 componenti) e che l'accordo ministeri eleva il numero a 5 ma non lo dà come prescrizione minima (come, in effetti, letteralmente non fa). Nel primo caso le elezioni vanno annullate, nel secondo no. La decisione spetta alla CE.

11. Decadenza RSU

Domanda: Con la raccolta firme chiaramente la metà più una la RSU decade. La mia domanda è se è vero che la commissione elettorale, oltre alla verifica delle firme, ha il potere di andare a chiedere a ogni lavoratore se è vero.

Risposta: Non è prevista nessuna raccolta di firme per sfiduciare la RSU.

L'unica ipotesi in cui la RSU decade e deve essere rieletta è quella prevista dall'art.7 dell'A.Q. e cioè quando si verifichi che oltre il 50% dei componenti si siano dimessi dall'incarico.

12. Sfiducia RSU eletta

Domanda: Nel mio ufficio i rappresentanti RSU sono tutti appartenenti a sigle confederali. Il malcontento serpeggia. Quindi chiedo: è possibile mettere in discussione i rappresentanti, esautorarli dall'incarico e procedere a nuove elezioni prima della scadenza del loro mandato? Qual è la procedura formale?

Risposta: Non è prevista nessuna verifica della rappresentanza dei componenti RSU eletti e loro decadenza.

Certo è che una RSU sfiduciata dai lavoratori (ma la sfiducia dovrebbe essere palese, in assemblea o con altro strumento verificabile) dovrebbe avere l'obbligo etico e politico di dimettersi.

Per ridimensionare la rappresentatività della RSU così sfiduciata -e delle sigle da essa rappresentate- non rimane che l'unica via ancora percorribile dai lavoratori: organizzarsi e contrastare le decisioni e gli accordi fatti dalla RSU per costringerli alle dimissioni, agendo in tal modo anche verso la controparte che non potrà più essere sicura che gli accordi con la RSU garantiscano tranquillità nel posto di lavoro e si vedrà costretta a cercare il consenso "vero" dei lavoratori attraverso i loro "nuovi" rappresentanti.

PRESENTAZIONE DELLA LISTA

All'Amministrazione/Collegio elettorale

Alla Commissione Elettorale della
Amministrazione/Collegio elettorale

Oggetto: *Presentazione della lista dei candidati della* ***USB Pubblico Impiego*** *all'elezione della RSU presso l'amministrazione/collegio elettorale* _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____

(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)

Presenta la lista denominata **USB Pubblico Impiego** e composta da n. _____ candidati e da n. _____ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che i candidati di cui all'allegata lista non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché corredate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista di questo collegio elettorale.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

☐ Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra _____

☐ Si riserva di designare il componente della Commissione Elettorale entro il termine di presentazione delle liste

Data _____ Il Presentatore della lista

_____

_____

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DEL L'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____in qualità di _____ attesto che il Sig/ra, *presentatore/trice della lista* USB Pubblico Impiego, nato/a a _____il _____ identificato/a con documento *(indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente)*_____ *n.*_____ *rilasciato da* _____*il* _____ *ha apposto la firma in mia presenza*.

Luogo e Data _____ Firma _____

Allegati:
1) *Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati*
2) *Lista degli elettori sottoscrittori della lista*
3) *Delega della organizzazione sindacale (se il presentatore di lista è un dipendente non dirigente sindacale)*
4) *Lista dei candidati*
5) *Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.*

Mod 01 – Presentazione della lista

all. 1

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Oggetto: candidatura per le elezioni RSU nella lista **USB Pubblico Impiego**

Amministrazione/collegio (1) _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____

dipendente del (2) _____

in servizio presso (3) _____

dichiaro/a di volermi candidare nella lista della **USB Pubblico Impiego**

per la elezione della RSU (1) _____

Luogo_____,_____ lì _____

Firma

_____

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato

_____

(1) indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU
(2) Indicare la denominazione dell'amministrazione di appartenenza
(3) Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o servizio dove si presta servizio

all. 2

SOTTOSCRITTORI

lista USB Pubblico Impiego – Elezioni RSU 2022

Amministrazione/Ente_____

N°	Cognome e Nome	Firma

Il sottoscritto Presentatore della lista garantisce l'autenticità delle firme dei sottoscrittori

In fede……

all. 3

Delega a presentare la lista

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

_____

Oggetto: Delega alla presentazione della lista elettorale USB Pubblico Impiego.

La scrivente O.S. USB Pubblico Impiego,

DELEGA

Il/la Sig./ra ……..……..……, dipendente di

Codesta Amministrazione, alla presentazione della lista elettorale USB Pubblico Impiego.

Data, ... …..

In fede

.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm. Elettorale)

per ricevuta: data……..... Timbro e/o firma .....

all. 4

CANDIDATI

USB Pubblico Impiego – Elezioni RSU 2022

Amministrazione/Ente_____

N°	Cognome e Nome	Firma

Il sottoscritto Presentatore della lista garantisce l'autenticità delle firme dei sottoscrittori.

In fede,……

ELEZIONI RSU 2022

LOGO UFFICIALE USB PUBBLICO IMPIEGO

Designazione degli scrutatori

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

_____

Oggetto: *RSU 2022 - designazione degli scrutatori*

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego designa quali scrutatori**

I/le Sigg./re _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Data,.....…..

In fede

.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto *(se non è insediata la Comm. Elettorale)* per ricevuta: data……..…… Firma/timbro……..

Mod.02 – designazione scrutatori

Richiesta elenco elettori

Al Dirigente Responsabile Gestione personale dell'amministrazione

_____

Oggetto: *RSU 2022 - richiesta elenco generale alfabetico degli elettori*

In relazione all'oggetto, la scrivente O.S. USB Pubblico Impiego richiede l'elenco generale alfabetico degli elettori, nonchè degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore.

In caso di invio tramite posta elettronica/PEC, lo stesso può essere inviato alla seguente casella_____

Cordiali saluti

Data,.....…. In fede .....

Mod. 03 Richiesta elenco elettori

Nomina a membro della Commissione Elettorale

- Al Responsabile gestione personale
- Alla Commissione elettorale

dell'amministrazione

_____

Oggetto: *RSU 2022 - nomina di membro della Commissione elettorale della O.S. USB Pubblico Impiego.*

Ai sensi del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, la scrivente O.S. USB Pubblico Impiego,

NOMINA

Il/la Sig./ra_____ membro della Commissione elettorale ed allega l'accettazione alla nomina e rinuncia alla candidatura.

Data,.....….

In fede.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto *(se non è insediata la Comm. Elettorale)*

per ricevuta: data……..…… Firma/timbro……..

Mod.04 nomina del membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale

Accettazione nomina a membro della Commissione Elettorale

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

_____

Oggetto: *RSU 2022 - Accettazione a nomina di membro della Commissione elettorale e rinuncia alla candidatura.*

Il sottoscritto_____, nominato membro della

Commissione elettorale dalla O.S. USB Pubblico Impiego,

DICHIARA

di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni RSU 2022.

Data,.....…..

In fede

.....

Mod. 05 Accettazione a nomina di membro della Commissione elettorale e rinuncia alla candidatura.

Conservazione dell'urna elettorale

Al Responsabile dell'amministrazione

_____

Oggetto: RSU 2022 - Conservazione ed integrità dell'urna elettorale. Adempimenti dell'Amministrazione.

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego** chiede a codesta Amministrazione la nomina di un Funzionario responsabile della conservazione e dell'integrità dell'urna elettorale.

Chiede altresì quali iniziative l'Amministrazione intende attuare per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Data,.....

In fede

.....

Ufficio preposto
per ricevuta: data …….……

Mod.06 – lettera per la conservazione dell'urna elettorale

Ricorso alla Commissione Elettorale

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

_____

Oggetto: Ricorso

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**, in quanto interessata avendo presentato lista elettorale denominata **USB Pubblico Impiego**, presenta formale ricorso per i motivi di seguito esposti:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Chiede pertanto che la Commissione elettorale si pronunci in merito entro 48 ore dal ricevimento della presente.

Data, _____ ora: _____

In fede .....

Commissione elettorale o Ufficio preposto *(se non è insediata la Comm. Elettorale)*

per ricevuta: data……..……

Mod.07 – ricorso alla Commissione Elettorale

Ricorso al Comitato dei Garanti e nomina componente

RACCOMANDATA A.R. con ANTICIPATA VIA FAX/PEC

Al Presidente del Comitato dei Garanti

della Provincia di _____

presso _____

Oggetto: **Ricorso**

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento RSU del7 agosto 1998, in quanto interessata avendo presentato lista elettorale denominata **USB Pubblico Impiego**, presso l'Amministrazione _____
e a seguito di ricorso con esito negativo presso la locale Commissione elettorale (che si allega), presenta formale ricorso per i motivi di seguito esposti:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Chiede pertanto che il Comitato dei Garanti si pronunci in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Comunica altresì la nomina a componente del Comitato dei Garanti di

Il/la Sig./ra _____

con recapito _____

Data, _____ ora: _____ In fede_____

Mod.08 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente USB